



ENTE NAZIONALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Norme di circolazione stradale
- Sintesi per operatori agricoli
ed agro-meccanici -



Roma, novembre 2002



ENTE NAZIONALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

***Norme di circolazione stradale
- Sintesi per operatori agricoli
ed agro-meccanici -***

Roma, novembre 2002

La presente pubblicazione è stata approvata dai Soci dell'ENAMA:

| | |
|------------------------|--|
| <i>ASSOCAP</i> | <i>(Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari)</i> |
| <i>CIA</i> | <i>(Confederazione Italiana Agricoltori)</i> |
| <i>COLDIRETTI</i> | <i>(Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti)</i> |
| <i>CONFAGRICOLTURA</i> | <i>(Confederazione Generale Agricoltura)</i> |
| <i>UNACMA</i> | <i>(Unione Nazionale Rivenditori Macchine Agricole)</i> |
| <i>UNACOMA</i> | <i>(Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole)</i> |
| <i>UNIMA</i> | <i>(Unione Nazionale Imprese Meccanizzazione Agricola)</i> |

nonché dai Membri del Consiglio Direttivo dell'ENAMA nel quale sono rappresentati anche:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <i>MIPAF</i> | <i>(Ministero per le Politiche Agricole e Forestali)</i> |
| <i>Regioni e Provincie Autonome</i> | |
| <i>ISMA</i> | <i>(Istituto Sperimentale per la Meccanizzazione Agricola)</i> |

Inoltre, hanno fornito il loro contributo:

| | |
|---------------------|--|
| <i>IMAMOTER-CNR</i> | <i>(Istituto per la Meccanizzazione Agricole e Movimento Terra - Consiglio Nazionale delle Ricerche)</i> |
| <i>ISPESL</i> | <i>(Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro)</i> |
| <i>CUNA</i> | <i>(Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo)</i> |

**Con il contributo del
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali**

SOMMARIO

| | Pagina |
|---|--------|
| Macchine agricole e attrezzature | |
| <i>Tipologia e funzioni</i> | 5 |
| Adempimenti amministrativi | |
| <i>Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione su strada delle macchine agricole</i> | 9 |
| <i>Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole</i> | 10 |
| <i>Targhe delle macchine agricole</i> | 14 |
| <i>Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione della targa</i> | 15 |
| <i>Accertamento dei requisiti tecnici e documenti di circolazione delle macchine agricole già in circolazione alla data del 7 maggio 1997</i> | 16 |
| <i>Aggiornamento della carta di circolazione delle trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato</i> | 17 |
| <i>Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione</i> | 18 |
| <i>Procedure per ottenere l'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali</i> | 19 |
| <i>Divieti di circolazione nei giorni festivi ed in altri periodi dell'anno</i> | 22 |
| <i>Revisione delle macchine agricole in circolazione</i> | 25 |
| <i>Guida delle macchine agricole</i> | 26 |
| <i>Assicurazione</i> | 27 |
| Norme costruttive e principali dispositivi di equipaggiamento | |
| <i>Norme costruttive e di equipaggiamento</i> | 29 |
| <i>Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate</i> | 30 |
| <i>Ganci ed occhioni per il traino</i> | 31 |
| <i>Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole</i> | 33 |
| 1. Prescrizioni generali | 33 |

Modalità di circolazione

| | |
|---|----|
| <i>Limiti di sagoma</i> | 35 |
| <i>Limiti di massa</i> | 36 |
| <i>Massa rimorchiabile e rapporto di rimorchiabilità</i> | 37 |
| <i>Traino di macchine agricole</i> | 38 |
| <i>Macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate</i> | 39 |
| 1. Sbalzi e masse | 39 |
| 2. Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali | 41 |
| 3. Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi non eccezionali | 46 |
| <i>Dispositivi di segnalazione delle macchine agricole eccezionali</i> | 47 |
| <i>Pneumatici</i> | 48 |
| 1. Caratteristiche | 48 |
| 2. Equipaggiamento di pneumatici diversi da quelli riconosciuti in sede di omologazione | 49 |
| <i>Trasporto merci pericolose</i> | 50 |

Norme di comportamento

| | |
|--|----|
| <i>Velocità</i> | 51 |
| <i>Trasporto di persone</i> | 53 |
| <i>Trasporto di cose</i> | 55 |
| <i>Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione</i> | 57 |

Modalità di accertamento delle violazioni ed eventuale opposizione

| | |
|---|----|
| <i>Contestazione e verbalizzazione delle violazioni</i> | 59 |
| <i>Pagamento in misura ridotta</i> | 60 |
| <i>Ricorso</i> | 61 |

Glossario

63

Tipologia e funzioni

Le macchine agricole, a ruote o a cingoli, sono destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono:

- circolare su strada per il proprio trasferimento;
- trasportare per conto delle aziende agricole e forestali prodotti agricoli e sostanze di uso agrario;
- trasportare addetti alle lavorazioni;
- portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

Si distinguono in:

Semoventi

Trattrice agricola



Macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi.

Funzioni:

- tirare e spingere attrezzature;
- portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario;
- azionare determinati strumenti;
- essere equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che sono considerate parte integrante della trattrice.



Possono essere allestite con piano di carico, anche amovibile, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

- a) quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,35 m:
 - a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m;
 - a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m;
 - a3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t;
- b) quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35 m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi.

Macchine agricole operatrici a due o più assi



Macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole, per esempio mietitrebbiatrici, raccogliodorato, raccoglibietole etc.

Macchine agricole ed attrezzature

Macchine agricole operatrici ad un asse



Macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente (motocoltivatori, motozappatrici, motofalciatrici).

Trainate

Macchine agricole operatrici



Macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle ad un asse.

Rimorchi agricoli



Veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice trainante.

Attrezzature portate e semiportate

Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali. Sono applicate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola, normalmente a quello a tre punti.

Attrezzature portate



La massa grava integralmente sulla macchina cui è applicata.

Attrezzature semiportate



La massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa.

Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione su strada delle macchine agricole

Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, ad eccezione di alcune macchine operatrici trainate (erpici, aratri e seminatrici), devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione, ovvero di una carta di circolazione. Per ottenere tali documenti le macchine devono essere preventivamente sottoposte (solitamente dal costruttore) all'accertamento dei requisiti di idoneità previsti per legge.

| Procedura per l'accertamento dei requisiti | Macchine agricole non prodotte in serie | Macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie |
|---|--|--|
| <p>L'accertamento è effettuato mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (D.G. della M.C.T.C.), dei dati di identificazione, della potenza del motore, quando ricorre, e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Sono al momento escluse dall'accertamento: gli aratri, le seminatrici e gli erpici.</p> | <p>La documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo.</p> | <p>Il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.</p>  |

Adempimenti amministrativi

Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole

Le macchine agricole, a seconda della categoria in cui sono classificate, sono soggette, ad eccezione di alcune macchine operatrici trainate (erpici, aratri e seminatrici), all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica.

| Tipologia di macchina | Documento | Ufficio | Sanzioni |
|--|--|---|--|
| Trattrici agricole | Carta di circolazione e immatricolazione | È rilasciata dall'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole. Il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione. | Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131 a € 524. |
| Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi | | | |
| Rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 t | | | |
| Rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza | | | |

Adempimenti amministrativi

| Procedura | Condizioni | Dichiarazione di titolarità | Sanzioni |
|----------------------------|---|--|---|
| Immatricolazione | <p>L'ufficio della M.C.T.C. competente per territorio immatricula la macchina agricola a nome di colui che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiararsi di esserne proprietario; • sia in possesso della dichiarazione di titolarità. | <p>La dichiarazione attesta che il richiedente è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o esercita la locazione di macchine agricole ed è rilasciata dal competente Assessorato delle Regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano.</p> | <p>Chiunque circola con una trattoria agricola, una macchina agricola operatrice semovente a due o più assi, un rimorchio agricolo senza targa è soggetto alla sanzione amministrativa da € 65 a € 262.</p> <p>Dalla violazione descritta deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo.</p> |
| Trasferimento di proprietà | <p>Deve essere comunicato, entro trenta giorni dal suo verificarsi, all'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. dal nuovo proprietario che deve trasmettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dichiarazione di titolarità; - la carta di circolazione. | <p>La dichiarazione attesta che il richiedente è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o esercita la locazione di macchine agricole ed è rilasciata dal competente Assessorato delle Regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano.</p> | <p>Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 32 a € 131. Dalla violazione consegue la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione.</p> |
| Trasferimento di sede | <p>Devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, all'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. dall'intestatario della carta di circolazione che deve trasmettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dichiarazione di titolarità; - la carta di circolazione. | | |
| Trasferimento di residenza | <p>Devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, all'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. dall'intestatario della carta di circolazione che deve trasmettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dichiarazione di titolarità; - la carta di circolazione. | | |

Adempimenti amministrativi

| Tipologia di macchina | Documento | Ufficio | Sanzioni |
|--|---|--|---|
| Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse | Certificato di idoneità tecnica alla circolazione | È rilasciato dall'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole. | Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131 a € 524. |
| Rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza | | | |
| Macchine agricole operatrici trainate (escluse le seminatrici, gli aratri, gli erpici) | | | |

N.B. Per ottenere la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica, come già specificato, il titolare della macchina deve essere in possesso della “dichiarazione di conformità” attestante che il veicolo, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Tale documento, di cui il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge, deve essere consegnato all'acquirente contestualmente al veicolo. In carenza di documentazione la macchina deve essere comunque sottoposta ad operazioni di visita e prova.

| Documento | Cosa riporta | Sanzione |
|---------------------------------|---|--|
| Carta di circolazione | <ul style="list-style-type: none"> • Estremi della targa di immatricolazione. • Generalità del proprietario. • Numero di omologazione del tipo del veicolo. • Numero del telaio. • Caratteristiche tecniche del veicolo. | Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65 a € 262. |
| Certificato di idoneità tecnica | <ul style="list-style-type: none"> • Numero di omologazione del tipo del veicolo. • Numero del telaio. • Caratteristiche tecniche del veicolo. | Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65 a € 262. |

Targhe delle macchine agricole

Le trattrici agricole, le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi ed i rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1,5 t per circolare su strada devono essere muniti di una targa con caratteristiche rifrangenti. Le targhe di immatricolazione delle macchine agricole hanno il fondo giallo.

| Tipologia di macchina | Tipologia di targa | Sanzione |
|--|--|---|
| <p>Trattrici agricole</p> <p>Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi</p> | <p>Targa contenente i dati di immatricolazione posizionata posteriormente.</p>  | <p>Chiunque circola con una trattrice agricola o una macchina agricola operatrice semovente a due o più assi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza targa, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 65 a € 262 ed alla sanzione accessoria della confisca del veicolo; • munito di targa non propria o contraffatta è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.549 a € 6.197 (non è ammesso il pagamento in misura ridotta) e alla sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi; |
| <p>Rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 t</p> <p>Rimorchi agricoli di massa complessiva inferiore a 1,5 t se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza</p> | <p>Speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> • munita di targa non rifrangente è soggetto alla sanzione amministrativa da € 65 a € 262. |
| <p>Ultimo elemento del convoglio di macchine agricole (da applicare a rimorchi agricoli e macchine agricole operatrici trainate)</p> | <p>Targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima.</p>  | |

Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione della targa

In caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione della targa, l'intestatario della carta di circolazione deve attivare una serie di procedure.

| Condizione | Adempimenti | Sanzione |
|--|---|--|
| Smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe | <p>L'intestatario della carta di circolazione deve, entro 48 ore, farne denuncia agli Organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.</p> <p>Dopo aver effettuato la denuncia ed in attesa di provvedere eventualmente alla nuova immatricolazione, è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria.</p> <p>Trascorsi 15 giorni dalla denuncia, senza che la targa sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere all'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo.</p> | <p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65 a € 262 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata denuncia; • apposizione del pannello in assenza di denuncia e richiesta di nuova immatricolazione. |
| Dati della targa illeggibili a causa di deterioramento | <p>L'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo.</p> | <p>Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 32 € 131.</p> |

Adempimenti amministrativi

Accertamento dei requisiti tecnici e documenti di circolazione delle macchine agricole già in circolazione alla data del 7 maggio 1997

Le tipologie di macchine agricole, indicate in tabella, già in circolazione alla data del 7 maggio 1997, se sprovviste di documenti di circolazione, in quanto non previsti dal previgente codice della strada, devono essere munite di una specifica autodichiarazione (direttiva impartita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con propria circolare).

| Tipologia di macchina | Documenti |
|--|--|
| Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi (ad eccezione delle mietitrebbiatrici) | Dichiarazione, datata e firmata dai proprietari dei veicoli stessi, riportante: <ul style="list-style-type: none">• la fabbrica;• il tipo ed il numero di telaio;• attestazione che il veicolo è stato immesso in circolazione in vigenza del D.P.R. 393/59 (Codice della Strada previgente) ovvero entro la data del 6 maggio 1997, in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte. |
| Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse | |
| Macchine agricole operatrici trainate | |
| Rimorchi con massa complessiva non superiore a 1,5 t | |

Aggiornamento della carta di circolazione delle trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato

L'allegato tecnico (per le trattrici omologate ed immatricolate dopo il 6 maggio 1997) o l'apposito nulla osta, ambedue rilasciati dal costruttore del veicolo (per le trattrici agricole omologate entro il 6 maggio 1997, ma immatricolate successivamente), devono riportare i carichi massimi tecnicamente ammissibili sugli assi della macchina, la compatibilità delle attrezzature portate o semiportate con la trattrice a cui le medesime sono fissate.

| Periodo di omologazione e immatricolazione della trattrice | Procedure | Prescrizioni |
|--|--|---|
| Omologata e immatricolata entro il 6.5.97 | Può circolare su strada con le attrezzature portate o semiportate senza obbligo di aggiornamento della carta di circolazione o di allegare a quest'ultima il nulla osta del costruttore. | È sufficiente la carta di circolazione. |
| Omologata e immatricolata dopo il 6.5.97 | Può circolare su strada con attrezzature portate o semiportate nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 104 del C.d.S. senza aggiornamento della carta di circolazione. | L'allegato tecnico deve sempre accompagnare la trattrice unitamente alla carta di circolazione di cui è considerato parte integrante. |
| Omologata entro il 6.5.97, ma immatricolata dopo tale data | Può circolare su strada solo se in possesso del nulla osta rilasciato dal costruttore. | Il nulla osta deve sempre accompagnare la trattrice unitamente alla carta di circolazione di cui è considerato parte integrante. |
| | Nel caso il costruttore non abbia provveduto a rilasciare il nulla-osta, o ne sia impossibilitato, vi è l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione a seguito di visita e prova. | La carta di circolazione deve essere aggiornata. |

N.B. L'allegato tecnico, per le trattrici omologate dopo il 6 maggio 1997, deve essere sempre richiesto dall'acquirente del veicolo "nuovo di fabbrica" al rivenditore, in quanto l'allegato tecnico deve essere presentato, in duplice copia, all'Ufficio Provinciale della D.G. della M.C.T.C. all'atto della richiesta dell'immatricolazione e della carta di circolazione. Una copia dell'allegato tecnico (con timbro dell'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C.) deve essere restituito al titolare congiuntamente alla carta di circolazione di cui diviene parte integrante.

Adempimenti amministrativi

Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione

La macchina agricola, alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione (per esempio sostituzione dei dispositivi di agganciamento, di frenatura, del dispositivo retrovisore ecc.), deve essere sottoposta, su richiesta dell'interessato, a visita e prova di accertamento presso gli uffici provinciali della D.G. della M.C.T.C..

A seguito dell'esito favorevole dell'accertamento, i predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.

| Tipologia di macchina | Prescrizione | Sanzione |
|--|--|--|
| Trattrici agricole | Non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione, ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti. | Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nei documenti di circolazione nonché con i dispositivi alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65 a € 262, salvo che il fatto costituisca reato. Sanzione accessoria: ritiro della carta di circolazione. |
| Macchine agricole operatrici semoventi a due assi | | |
| Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse | | |
| Macchine agricole operatrici trainate (esclusi aratri, erpici e seminatrici) | | |
| Rimorchi agricoli | | |

Procedure per ottenere l'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali

Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti prescritti, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, di una specifica autorizzazione.

| Tipologia di macchina | Prescrizione | Sanzione |
|---|---|---|
| Macchine agricole considerate eccezionali da 2,56 m a 3,20 m di larghezza | Autorizzazione valida per un anno e rinnovabile rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade di interesse nazionale e dalla regione (*) di partenza per la rimanente rete stradale. <i>(*) La regione può delegare gli enti locali.</i> | Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o di massa fissati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 328 a € 1.311. Sanzioni accessorie: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione della patente da 15 a 60 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 6 mesi. |
| | I titolari dell'autorizzazione devono rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Inoltre accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto. | Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131 a € 524. Sanzioni accessorie: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione della patente da 15 a 60 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 6 mesi. |
| | Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli Organi preposti alla vigilanza stradale. | Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 32 a € 131. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. |

Adempimenti amministrativi

| Tipologia di macchina | Prescrizione | Sanzione |
|--|--|--|
| <p>Macchine agricole eccezionali che eccedono la larghezza di 3,20 m</p> | <p>Oltre a quanto sopra: presenza di scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. L'autoveicolo di scorta deve precedere il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m ed è equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione. Il conducente dell'autoveicolo che effettua la scorta segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola eccezionale agli utenti della strada.</p> | <p>Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131 a € 524. Sanzioni accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione della patente da 15 a 60 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 6 mesi. |

| Ufficio | Contenuto della domanda | Procedure di rilascio |
|--|---|--|
| <p>All'ente competente per la località di inizio del viaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anas per le strade di interesse nazionale; • Regioni per la rimanente rete stradale. <p>Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale è richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • dati identificativi del richiedente; • indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo stesso; • fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo. <p>Deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato.</p> | <p>L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione.</p> |

N.B. Casi particolari.

Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito.

Il trasporto di macchine agricole eccezionali, che non possono circolare autonomamente, può essere effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura. In questi casi, la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.

Adempimenti amministrativi

Divieti di circolazione nei giorni festivi ed in altri periodi dell'anno

Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare, può, conformemente alle direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il Prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose.

| Veicoli esclusi totalmente dal divieto | Casi in cui vale l'esclusione | Condizioni |
|--|--|--|
| Macchine agricole, adibite al trasporto di cose (trattrici con pianale di carico o convogli costituiti da trattrici e rimorchi) con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t | Circolazione su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale. | Nessuna |
| Macchine agricole eccezionali | | |
| Veicoli adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate | Le manifestazioni da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore. | Nessuna |
| Veicoli per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP (temperatura controllata) | Massa complessiva massima autorizzata non superiore a 14 t. | Nessuna |
| Veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari | I veicoli per i liquidi alimentari possono trasportare latte o essere diretti al caricamento dello stesso. | Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. |
| Veicoli che trasportano prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive | Sempre | |

| Veicoli esclusi purché muniti di autorizzazione prefettizia | Tipologia di strade/giorni | Sanzioni |
|---|---|--|
| <p>Veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t</p> | <p>Se circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei giorni festivi; • negli altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi indicati nel calendario. | <p>Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131 a € 524. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 328 a € 1.311. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione e del fermo amministrativo del veicolo per lo stesso periodo.</p> |
| <p>Macchine agricole eccezionali</p>  | <p>Se circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei giorni festivi; • negli altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi indicati nel calendario. | <p>Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 328 a € 1.311. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione e del fermo amministrativo del veicolo per lo stesso periodo.</p> |
| <p>I veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli deperibili in regime di esclusione totale, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita</p> | <p>Se circolano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei giorni festivi; • negli altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi indicati nel calendario. | <p>Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131 a € 524. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 328 a € 1.311. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione e del fermo amministrativo del veicolo per lo stesso periodo.</p> |

N.B. La circolazione di macchine agricole, indipendentemente dalle loro dimensioni e dai limiti di massa, è interdetta sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Adempimenti amministrativi

| Tipologia di veicoli | A chi va presentata la richiesta di autorizzazione a circolare in deroga | Cosa va indicato nel provvedimento autorizzativo |
|---|---|---|
| Macchine agricole, destinate al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t | Alla Prefettura della provincia di partenza, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare. | <ul style="list-style-type: none"> • L'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che, in casi particolari, può essere esteso all'intero anno solare. • Le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare. • L'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto. |
| Macchine agricole eccezionali | Alle Prefetture le quali possono concedere autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli Enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili. | |
| I veicoli adibiti al trasporto di prodotti soggetti ad un rapido deperimento | Alla Prefettura della provincia di partenza, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare. | <ul style="list-style-type: none"> • L'arco temporale di validità, non superiore a quattro mesi. • La targa del veicolo autorizzato alla circolazione. • Le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. • Il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione. • La specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati gli specifici cartelli indicatori (di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro). |

Revisione delle macchine agricole in circolazione

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.

| Macchine agricole soggette a revisione | Periodicità | Sanzione |
|--|---------------|--|
| Trattrici agricole | Minimo 5 anni | Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa: - del pagamento di una somma da € 65 a € 262; - accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica. |
| Macchine agricole operatrici semoventi | | |
| Rimorchi agricoli con massa superiore a 1,5 t | | |
| Rimorchi agricoli di massa complessiva inferiore a 1,5 t se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di aggancio, superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza | | |


N.B. Ad oggi il sistema di revisione non è stato ancora attivato. Pertanto, gli utilizzatori di macchine agricole non incorrono in alcuna sanzione.

Adempimenti amministrativi

Guida delle macchine agricole

Per guidare le macchine agricole, comprese quelle definite eccezionali, che circolano su strada, occorre avere ottenuto almeno la patente di tipo B (solo in limitati casi è sufficiente la patente di categoria A).

| Tipologia di macchina | Categoria patente | Età | Sanzione |
|--|-------------------|-----|---|
| Macchine agricole eccezionali per sagoma o massa (caso più frequente quello per larghezza maggiore di 2,55 m, per esempio molti complessi costituiti da trattrici con attrezzature portate o semiportate, mietitrebiatrici ecc.) | B | 18 | <p>Chiunque guida macchine agricole senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.065 a € 8.263.</p> <p>Sanzioni accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fermo amministrativo del veicolo per il periodo di 3 mesi; • confisca del veicolo in caso di reiterazione delle violazioni. |
| Trattrice agricola | B | 18 | |
| Macchine agricole operatrici semoventi a due assi | B | 18 | |
| Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse | B | 18 | |
| Macchine agricole o loro complessi che non superino: <ul style="list-style-type: none"> • 1,60 m di larghezza; • 4,00 m di lunghezza; • 2,50 m di altezza; • 1,3 t di massa complessiva; • la velocità di 40 km/h. Non si possono trasportare persone oltre il conducente | A | 16 | <p>N.B. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.</p> <p>Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 328 a € 1.311.</p> |



Assicurazione

Il Codice della Strada prescrive l'obbligo della copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi anche per le macchine agricole.

| Tipologia di veicolo | Tipo di assicurazione | Trattrici agricole |
|---|--|--|
| <p>Trattrici agricole</p> <p>Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi</p> <p>Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse</p> | <p>Responsabilità civile verso terzi RCA.</p> <p>La copertura assicurativa è consentita nel limite minimo di due mesi.</p> | <p>Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 655 a € 2.623.</p> <p>Sanzione accessoria: sequestro del veicolo finalizzato a confisca nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro i termini previsti (60 gg.) e la relativa copertura assicurativa almeno per sei mesi.</p> <p>N.B. Se la copertura assicurativa avviene dal 16° al 30° giorno dalla scadenza, con continuità di polizza, la sanzione è ridotta ad 1/4.</p> <p>Chiunque circola senza avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria è soggetto al pagamento di una somma da € 32 a € 131.</p> |
| <p>Rimorchi agricoli</p> <p>Macchine operatrici trainate</p> | <p><u>Rischio dinamico</u> Se agganciati alla macchina agricola semovente, avente idonea estensione al traino, l'assicurazione di quest'ultima, durante la circolazione del convoglio, copre anche il veicolo trainato.</p> <p><u>Rischio statico</u> Al fine di tutelare i terzi da eventuali rischi derivanti dallo stazionamento (per esempio, sganciamento del veicolo trainato e sua sosta sul lato della strada), va stipulata autonoma assicurazione.</p> | <p>Chiunque circola senza avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria è soggetto al pagamento di una somma da € 32 a € 131.</p> |

N.B. per attestare la copertura assicurativa è sufficiente che il relativo contrassegno segua il veicolo (senza essere esposto) durante la sua circolazione su strada. Si consiglia, pertanto, di conservarlo unitamente al documento di circolazione del veicolo.

Norme costruttive e di equipaggiamento

Le macchine agricole devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità, sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridirezionale.

| Tipologia di macchina | Caratteristiche costruttive |
|--|--|
| <p>Trattrici agricole</p> <p>Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi</p> | <p>Devono essere costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.</p> <p>Devono essere munite di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione; • dispositivi per la frenatura; • dispositivo di sterzo; • dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore; • dispositivo per la segnalazione acustica; • dispositivo retrovisore; • ruote o cingoli idonei per la marcia su strada; • dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose; • dispositivi di aggancio, anche amovibili, se predisposte per il traino; • superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza. |
| <p>Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse</p> | <p>Devono essere costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.</p> <p>Devono essere munite di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione, anche amovibili; • dispositivi per la frenatura (nel limite di massa di 0,3 t possono esserne sprovvisti); • dispositivo di sterzo; • dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore; • ruote o cingoli idonei per la marcia su strada; • dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose. |
| <p>Macchine agricole operatrici trainate</p> <p>Rimorchi</p> | <p>Devono essere munite di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione (sulle macchine agricole operatrici trainate è consentito che siano amovibili); • dispositivi per la frenatura (le macchine agricole operatrici trainate, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono esserne sprovviste); • ruote o cingoli idonei per la marcia su strada; • dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose; • dispositivi di aggancio, anche amovibili, se predisposte per il traino. |

Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate

| Massa complessiva a pieno carico della macchina trainata | Dispositivo di frenatura del veicolo trainato | Caratteristiche del dispositivo |
|---|---|--|
| Rimorchi agricoli considerati parte integrante della trattrice agricola traente (massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t, dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza) con un rapporto di traino > 1 | Può essere sprovvisto del dispositivo di frenatura di servizio ed essere trainato entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni. | Il dispositivo di frenatura di servizio può mancare, in quanto è sufficiente la frenatura della sola trattrice agricola. |
| Rimorchi agricoli considerati parte integrante della trattrice agricola traente con un rapporto di traino tra 1 e 0,5 | Di servizio, almeno di tipo ad inerzia. | |
| Rimorchi agricoli considerati parte integrante della trattrice agricola traente con un rapporto di traino < 0,5 | Di tipo pneumatico comandabile dal conducente della trattrice agricola. | |
| Rimorchio agricolo tra 1,5 e 5 t | Dispositivi di: <ul style="list-style-type: none"> • servizio; • stazionamento. | Il dispositivo di servizio, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Il dispositivo di stazionamento può essere comandato da persona a terra. |
| Rimorchio agricolo tra 5 t e 6 t | Dispositivi di: <ul style="list-style-type: none"> • servizio agente sulle ruote di almeno un asse; • stazionamento. | Il dispositivo di servizio, se di tipo meccanico deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e, nei rimorchi a due o più assi, può agire anche sul solo asse anteriore. Il dispositivo di stazionamento può essere comandato da persona a terra. |
| Rimorchio agricolo > di 6 t | Dispositivi di: <ul style="list-style-type: none"> • servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio; • stazionamento. | L'azione del dispositivo di servizio deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. |

Ganci ed occhioni per il traino

I ganci e gli occhioni devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nei documenti di circolazione sono elencati i dispositivi di agganciamento che possono essere utilizzati sulla macchina agricola.

| Tipologia di macchina | Dispositivo | | Sanzioni |
|--|-------------|--|--|
| <p>Trattrici</p> <p>Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi</p> | gancio | <p>Nella carta di circolazione sono riportate le categorie di ganci che possono equipaggiare il veicolo.</p> <p>Per inserire altre tipologie di ganci occorre rivolgersi all'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C., che, dopo aver controllato le caratteristiche dei medesimi, aggiorna il documento di circolazione.</p> | <p>Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65 a € 262.</p> <p>Sanzione accessoria: ritiro della carta di circolazione.</p> |
| <p>Rimorchi con massa superiore a 1,5 t</p> | occhione | <p>Nella carta di circolazione sono riportate le categorie di occhioni che possono equipaggiare il rimorchio agricolo.</p> <p>Per inserire altre tipologie di occhioni occorre rivolgersi all'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C., che, dopo aver controllato le caratteristiche dei medesimi, aggiorna il documento di circolazione.</p> | |
| <p>Rimorchi con massa inferiore a 1,5 t</p> <p>Macchine agricole operatrici trainate</p> | occhione | <p>Nel certificato di idoneità tecnica sono riportate le categorie di occhioni che possono equipaggiare la macchina trainata.</p> <p>Per inserire altre tipologie di occhioni occorre rivolgersi all'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C., che, dopo aver controllato le caratteristiche dei medesimi, aggiorna il documento di circolazione.</p> | |

Norme costruttive e principali dispositivi di equipaggiamento

Su ogni esemplare di gancio e di occhione devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile:

- il marchio di fabbrica;
- la categoria cui il gancio o l'occhione appartiene;
- l'anno di fabbricazione;
- gli estremi dell'approvazione.

La categoria permette, attraverso i dati contenuti nella punzonatura (capacità di traino e carico verticale) di procedere ai corretti abbinamenti tra ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi e occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate.

Come evidenziato in tabella se si dispone di un gancio B occorre utilizzare di norma un occhione di tipo E2.

| | Categoria | Punzonatura | Capacità di traino kg | Carico verticale kg | Categoria | |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|
| G a n c i | A | 6 t V0 | 6.000 | 0 | E | O c c h i o n i |
| | A1 | 3 t V0,25 | 3.000 | 250 | E1 | |
| | B | 6 t V0,5 | 6.000 | 500 | E2 | |
| | C | 6 t V1,5 | 6.000 | 1.500 | E3 | |
| | D | 12 t V0 | 12.000 | 0 | F | |
| | D1 | 20 t V0 | 20.000 | 0 | F1 | |
| | D2 | 14 t V2 | 14.000 | 2.000 | F2 | |
| | D3 | 20 t V2,5 | 20.000 | 2.500 | F3 | |

Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole

1. Prescrizioni generali

Le trattrici agricole a ruote per circolare su strada devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento (telaio di protezione o cabina). Difatti, anche durante la circolazione su strada, la protezione del posto di guida è indispensabile per salvaguardare l'operatore in caso di ribaltamento della trattrice. Per le altre macchine semoventi (trattrici a cingoli e macchine agricole operatrici semoventi), sebbene il Codice della strada non preveda uno specifico obbligo, occorre rispettare le indicazioni in materia di salute e sicurezza degli operatori, in quanto la circolazione stradale è da considerare anch'essa una fase di lavoro.

| Principali cause di ribaltamento | Prevenzione |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sovraccarico della trattrice causato dalle attrezzature portate. • Sforzo eccessivo di traino. • Eccessiva pendenza o asperità del terreno. • Manovre brusche anche in condizioni difficoltose (terreni fangosi). • Sbilanciamento del carico o delle attrezzature portate. • Curve affrontate a velocità troppo elevata. • Cedimento del terreno soprattutto in vicinanza delle banchine stradali o fossi. | <ul style="list-style-type: none"> • Operare una scelta attenta della trattrice in base alle caratteristiche del terreno, in ordine all'aderenza ed alla pendenza. • Scegliere trattrici di peso e potenza adeguate alle lavorazioni e alle attrezzature impiegate. • Conduzione attenta e prudente del mezzo, evitando qualsiasi manovra brusca. • Non trascurare mai lo stato di efficienza dei freni e dei pneumatici. • Mantenere in buono stato la viabilità aziendale. • Lavorare a "rittochino", lungo le linee di massima pendenza prestando attenzione alle manovre. • Utilizzare marce adeguate. • Non disinserire mai la marcia in discesa. • Rispettare i limiti di accoppiamento delle attrezzature portate e semiportate. |



Norme costruttive e principali dispositivi di equipaggiamento

| Tipologia | Prescrizione | Sanzione |
|---|--|---|
| Trattrici agricole a ruote omologate dopo il 1° gennaio 1974 | Devono essere equipaggiate già dal fabbricante (tranne quelle a carreggiata stretta) con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento. | Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nei documenti di circolazione nonché con i dispositivi alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa: <ul style="list-style-type: none"> • del pagamento di una somma da € 65 a € 262, salvo che il fatto costituisca reato; • accessoria del ritiro della carta di circolazione. |
| Trattrici a ruote immesse sul mercato prima del 1° gennaio 1974 | È l'utilizzatore, in caso di presenza di lavoratori subordinati, che deve equipaggiare la trattrice con il dispositivo di protezione. | Sanzioni previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. |
| Trattrici a cingoli Macchine agricole operatrici semoventi immesse in commercio prima del 5 dicembre 1998 | È l'utilizzatore, in caso di presenza di lavoratori subordinati, che deve equipaggiare il veicolo con il dispositivo di protezione. | |

Limiti di sagoma

La sagoma (lunghezza, larghezza, altezza) di ogni macchina agricola semovente e trainata (veicolo isolato) deve rispettare determinati parametri. Nel caso tali parametri dovessero essere superati il veicolo diventa eccezionale per sagoma e, agli effetti della circolazione su strada, deve rispettare gli obblighi relativi a tale tipologia di veicolo.

| Sagoma | Limite | Sanzione |
|-------------------|---|--|
| Larghezza massima | Non superiore a 2,55 m. Nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili. | Chiunque circola con una macchina agricola che supera le sagome fissate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 328 a € 1.311. Sanzione accessoria: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione della patente da 15 a 60 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 6 mesi. |
| Altezza massima | Non eccedente 4 m. | |
| Lunghezza totale | Non eccedente a 12 m, compresi gli organi di traino, per i veicoli isolati. | |



"2,55 m

"4 m



"12 m

Limiti di massa

La massa di ogni macchina agricola semovente e trainata che circola su strada deve rispettare determinati parametri. Nel caso tali parametri dovessero essere superati, la qual cosa si verifica, soprattutto, quando si abbinano alla macchina una attrezzatura portata o semiportata, il veicolo diventa eccezionale per massa e deve rispettare gli obblighi relativi a tale tipologia di macchina.

| Tipologia di macchina | N° di assi o altre caratteristiche | Massa complessiva a pieno carico max | Sanzione |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Macchine agricole a ruote non provviste di pneumatici | Un asse | 5 t | Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 328 a € 1.311. Sanzioni accessorie: • sospensione della patente da 15 a 60 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 6 mesi. |
| | Due assi | 8 t | |
| | Tre o più assi | 10 t | |
| Macchine agricole semoventi e trainate munite di pneumatici (il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm ²) | Un asse | 6 t | |
| | Due assi Se la distanza interasse è < 1,20 m | 14 t 11 t | |
| | Tre o più assi con distanza fra due assi contigui non inferiore a 1,20 m | 20 t | |
| Macchine agricole cingolate | | 16 t | |

N.B. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida, in condizioni statiche, non deve essere inferiore al 20% della massa (M) della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate. Il superamento di tali limiti non consente la circolazione su strada delle macchine.



Massa rimorchiabile e rapporto di rimorchiabilità

La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare. Dipende principalmente da due fattori: la potenza del motore e la massa aderente alla macchina traente.

Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa della macchina agricola traente, in ordine di marcia, è limitato dal rapporto di rimorchiabilità ovvero dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente.

| Tipologia di macchina | Dispositivo di frenatura della macchina agricola traente | Rapporto di rimorchiabilità |
|---|--|-----------------------------|
| Macchine agricole traenti di tipo snodato a ruote gommate Macchine agricole a ruote non gommate Macchine agricole cingolate | Qualsiasi | Non superiore a 2 |
| Macchine agricole traenti a ruote gommate | Meccanico | Non superiore a 3 |
| | Misto e automatico | Non superiore a 4 |
| | Continuo ed automatico | Non superiore a 5 |

N.B. Il tipo di sistema di frenatura dei veicoli è rilevabile dalla carta di circolazione che, per le trattrici agricole, riporta anche le eventuali diverse masse rimorchiabili in relazione ai vari tipi di frenatura delle macchine trainate abbinabili. È quindi opportuno, prima di circolare, accertarsi che il sistema di frenatura dei veicoli, che costituiscono il treno, sia compatibile con il peso rimorchiabile.

Traino di macchine agricole




Una macchina agricola semovente e una macchina agricola trainata costituiscono un convoglio, la cui lunghezza non può superare 16,50 m. La trattrice è la macchina agricola cui solitamente è affidata la funzione di trainare rimorchi e macchine agricole operatrici.

| Veicolo traente | Che cosa può trainare | Sanzione amministrativa |
|-----------------|---|---|
| Trattrice | <p>Un solo rimorchio</p> <p>Se la trattrice agricola è munita di attrezzi portati anteriormente il rimorchio deve essere provvisto di dispositivo di frenatura anche se considerato parte integrante del veicolo traente.</p>  | <p>Da € 131 a € 524.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per traino di 2 o più rimorchi; • per traino di rimorchio sprovvisto di freno in presenza di trattrice che porta attrezzatura anteriore; • per lunghezza del convoglio superiore a 16,50 m. |
| Trattrice | <p>Una macchina operatrice agricola</p> <p>Due macchine operatrici agricole se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.</p> | <p>Da € 131 a € 524.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> per traino di oltre 2 operatrici; per traino di 2 operatrici se sono sprovviste di freni comandati dalla trattrice; per traino di operatrice sprovvista di freno in presenza di trattrice che porta attrezzatura anteriore; per lunghezza del convoglio superiore a 16,50 m. |

Macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate

1. Sbalzi e masse


Sono le trattrici che solitamente circolano su strada con attrezzature portate o semiportate collegate agli “appositi attacchi” previsti dal costruttore. Se il complesso non rientra in alcuni parametri diventa eccezionale per sagoma o massa. In tal caso, occorre richiedere le specifiche autorizzazioni.

| Prescrizione | Figura | Sanzione |
|---|---|---|
| Lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata. |  | <p>Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 328 a € 1.311. Sanzioni accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione della patente da 15 a 60 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 6 mesi. |
| Lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata. |  | |
| La lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata. |  | |
| La sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice (attrezzatura portata asimmetricamente). | | |

N.B. Con l’espressione “appositi attacchi” sono da intendersi:

- l’attacco a due o tre punti posto in posizione posteriore o anteriore della macchina. La sua presenza deve essere rilevata in sede di omologazione e riportata sulla carta di circolazione;
- gli appositi fori o ancoraggi predisposti dal costruttore sul telaio della macchina. Devono essere rilevati in sede di omologazione o risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore.

Modalità di circolazione

| Prescrizione | Figura | Sanzione |
|--|--|--|
| <p>La massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento*.</p> |  | <p>Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 328 a € 1.311.</p> <p>Sanzioni accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione della patente da 15 a 60 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 6 mesi. |
| <p>Il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.</p> |  | <p>Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131 a € 624.</p> <p>Sanzioni accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione della patente da 15 a 60 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 6 mesi. |

***N.B.** Per le attrezzature portate e semiportate abbinata a trattrici immesse in circolazione prima del 6 maggio 1997, relativamente alle masse, valgono le disposizioni pre-
 vigenti (L. 399/90):

- la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 30% di quella della trattrice isolata e non zavorrata.


2. Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali

| Tipologia di macchina | Dispositivi di segnalazione ed illuminazione | Sanzioni |
|--|--|--|
| <p>Macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo</p> | <p>Gli ingombri devono essere segnalati con pannelli (a strisce alterne gialle e rosse) le cui caratteristiche e modalità di installazione sono stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p>  <p>Sulla parte posteriore deve essere montato un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m (a strisce alterne bianche e rosse) per segnalare che la macchina ha dimensioni eccezionali.</p>  | <p>Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131 a € 524.</p> <p>Sanzioni accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione della patente da 15 a 60 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 6 mesi. |
| | <p>Debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione.</p> <p>Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata. Il dispositivo deve essere montato, di norma, nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.</p> <p>Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, quindi, anche di giorno.</p> | |



Modalità di circolazione

| Tipologia di macchina | Dispositivi di segnalazione ed illuminazione | Sanzioni |
|-----------------------|--|---|
| | <p>Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile.</p> | <p>È una prescrizione prevista dal regolamento e, quindi, priva di sanzione. Occorre fare attenzione, tuttavia, al fatto che potrebbero essere applicate le sanzioni previste dall'art. 164 comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione amministrativa da € 65 a € 262; • sanzioni accessorie del ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. |




COLORI:
 ■ Rosso fluorescente
 □ Giallo retroriflettente

TOLLERANZE:
 Larghezza strisce ± 2,5 mm
 Inclinazione strisce ± 5°
 Altre quote ± 2,5 mm
 Misure in mm



vista in pianta e posizione pannelli




vista frontale




vista posteriore



vista in pianta e posizione pannelli



vista frontale




vista posteriore



vista in pianta e posizione pannelli



vista frontale




vista posteriore


Modalità di circolazione




vista in pianta e posizione pannelli




vista frontale




vista posteriore



vista in pianta e posizione pannelli




vista laterale



vista posteriore




vista in pianta e posizione pannelli




vista laterale



vista posteriore



vista in pianta e
posizione pannelli



vista laterale



vista posteriore

3. Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi non eccezionali

| Tipologia di macchina | Dispositivi di segnalazione ed illuminazione | Sanzione |
|--|---|--|
| <p>Macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che non eccedono la sagoma del veicolo</p> | <p>Debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione.</p> <p>Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente, di norma, nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.</p> <p>Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, quindi, anche di giorno.</p>  | <p>Chiunque circola su strada con una macchina agricola in violazione delle norme sui dispositivi di segnalazione visiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131 a € 524. Sanzioni accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione della patente da 15 a 60 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 6 mesi. |
| | <p>Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile.</p> | <p>È una prescrizione prevista dal regolamento e, quindi, priva di sanzione. Occorre fare attenzione tuttavia al fatto che potrebbero essere applicate le sanzioni previste dall'art. 164 comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione amministrativa da € 65 a € 262; • sanzioni accessorie del ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. |

Dispositivi di segnalazione delle macchine agricole eccezionali

Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste, devono essere munite di uno specifico pannello che ne segnala le caratteristiche eccezionali e di uno o più dispositivi supplementari di segnalazione visiva.

| Tipologia di macchina | Dispositivi di segnalazione | Sanzioni |
|--|---|--|
| <p>Macchine agricole eccezionali per dimensioni (sagoma e massa)</p> | <p>Devono essere munite, nella parte posteriore, di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale retroriflettente.</p>  <p>Debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione.</p>  <p>Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.</p> <p>Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e, quindi, anche di giorno.</p> | <p>Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sui pannelli di segnalazione visiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131 a € 524.</p> <p>Sanzioni accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione della patente da 15 a 60 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 6 mesi. |

Pneumatici

1. Caratteristiche


Sul fianco del pneumatico sono riportate alcune scritture che indicano la fabbrica del pneumatico e le caratteristiche tecniche del pneumatico stesso, quest'ultime costituite da una sequenza di numeri e di lettere.

|  | Sigle | Significato |
|---|-------|--|
| | 480 | È la massima larghezza del pneumatico, misurata tra i fianchi ed espressa in millimetri o in pollici (1 pollice = 2,54 cm). |
| | 24 | È il diametro del cerchione e corrisponde al diametro del tallone del pneumatico espresso in pollici. |
| | 138 | È l'indice di carico massimo sopportabile dal pneumatico ad una prefissata velocità di avanzamento. È sempre accompagnato dall'indice di velocità corrispondente (in questo caso A8 che corrisponde a 40km/h). |

Alcuni problemi connessi all'utilizzo dei pneumatici

| Assetto | Precauzioni | Sanzioni |
|--|---|--|
| Zavorratura effettuata con il riempimento dei pneumatici di acqua per aumentare lo sforzo di trazione durante alcune fasi di lavorazione | <p>Alla fine della lavorazione sul campo, prima di immettersi sulla strada pubblica, deve essere cura dell'utente procedere allo svuotamento dei pneumatici, poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può essere superata la massa ammessa in sede di omologazione del veicolo; - la massa d'acqua causa problemi in fase di decelerazione o frenatura del veicolo. | Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65 a € 262. |
| Utilizzo dei pneumatici in presenza di fango | Prima di immettersi su strade pubbliche occorre rimuovere i blocchi di terriccio formati tra le costole del pneumatico al fine di evitare di insudiciare il manto stradale. | Chiunque apporta o sparge fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 32 a € 131. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a proprie spese. |
| Equipaggiamento di pneumatici diversi da quelli riconosciuti in sede di omologazione | Possono essere utilizzati per la circolazione stradale solo a seguito di visita e prova presso l'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C., previo nulla-osta del costruttore. | Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65 a € 262. Da tale violazione discende la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione. |

2. Equipaggiamento di pneumatici diversi da quelli riconosciuti in sede di omologazione

| Tipologia di omologazione | Procedure | Indicazioni tecniche |
|------------------------------------|---|---|
| <p>Nuove omologazioni</p> | <p>Possono essere utilizzati tutti gli equipaggiamenti indicati nell'allegato tecnico anche se danno luogo ad una larghezza massima del veicolo superiore a 2,55 m.</p> <p>Non ricorre alcun obbligo di aggiornare la carta di circolazione.</p> <p>Occorre rispettare quanto indicato nell'allegato tecnico.</p>  | <p>Per ogni equipaggiamento nell'allegato tecnico sono indicati la larghezza massima, la velocità massima in ordine di marcia, la massa rimorchiabile, la fascia di ingombro e lo schema dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva; nel caso in cui l'equipaggiamento comporti una larghezza eccezionale deve essere prescritta la dotazione del dispositivo supplementare di segnalazione visiva e dei pannelli di segnalazione.</p> |
| <p>Omologazioni già rilasciate</p> | <p>Se il costruttore ha richiesto l'aggiornamento delle omologazioni già rilasciate, l'utente può richiedere ad un Ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. l'emissione di una nuova carta di circolazione aggiornata senza presentare il veicolo a visita e prova.</p> <p>In caso di mancato aggiornamento dell'omologazione da parte del costruttore, equipaggiamenti diversi da quelli riconosciuti in sede di omologazione possono essere ammessi, previo nulla osta del costruttore, soltanto a seguito di visita e prova presso l'Ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C..</p> | <p>Nel caso in cui un equipaggiamento di pneumatici comporti un nuovo posizionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione questi devono essere sistemati in modo corretto a cura e sotto la piena responsabilità dell'utente, secondo le indicazioni riportate nell'allegato tecnico.</p> |

Trasporto merci pericolose

Sulle macchine agricole e forestali, compresi i loro rimorchi, è consentito il trasporto di merci, classificate pericolose dall’A.D.R., quando destinate ad impieghi agricoli e forestali o derivanti da tali impieghi.

Il trasporto di tali merci alla rinfusa o in colli, non richiede l’osservanza di quanto previsto dall’A.D.R., ma il rispetto delle norme di sicurezza e le prescrizioni da adottare nei confronti delle materie destinate all’alimentazione umana ed animale. Sulle macchine agricole è consentito anche il montaggio di cisterne, fisse o smontabili, senza l’osservanza delle norme A.D.R., soltanto per il trasporto e lo spandimento di liquami in agricoltura.

| Tipologia di materiale – gasolio | | |
|----------------------------------|--|---|
| Tipo di contenitore ammesso | Prescrizioni | Sanzione |
| Taniche o fusti omologati UNI | <p>Ogni unità di trasporto deve essere equipaggiata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> almeno un estintore portatile di una capacità minima di 2 kg di polvere per il motore; <input type="checkbox"/> almeno un estintore portatile di una capacità minima di 6 kg di polvere per il carico (se il veicolo ha una massa totale a pieno carico inferiore a 3,5 t può essere utilizzato un estintore da 2 kg). <p>Il trasporto deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> effettuato in conto proprio e, quindi, per rifornire macchine agricole facenti parte della propria dotazione aziendale; <input type="checkbox"/> la quantità trasportata non deve eccedere il limite massimo di 1000 kg; <input type="checkbox"/> accompagnato da un apposito documento che deve riportare la dicitura “carico non eccedente i limiti di esenzione di cui al marginale 10011 dell’A.D.R.”. | Sanzione amministrativa da € 328 a € 1.311 e sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione e della patente di guida a 1 a 4 mesi. |

Velocità

| Tipologia di macchina | Velocità | Sanzioni |
|---|--|---|
| <p>Macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente</p> |   | <p>Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 32 a € 131.</p> <p>Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131 a € 524.</p> |
| <p>Macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini</p> |   | <p>Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 328 a € 1.311. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.</p> |
| <p>Macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente</p> |   | |

Norme di comportamento

| Obbligo | Sanzione |
|--|---|
| Regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. | Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 32 a € 131. |
| Regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. | Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65 a € 262. |
| Nella parte posteriore dei veicoli deve essere apposto in modo ben visibile un contrassegno in materiale retroriflettente, riportante in cifre il limite di velocità. | Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 19 a € 78. |

Trasporto di persone

Le macchine agricole possono trasportare, oltre al conducente, anche addetti alle lavorazioni se previsto dal documento di circolazione.

| Tipologia di macchine | N° persone e velocità massima | Omologazione e carta di circolazione | Condizioni |
|--|--|---|--|
| <p>Trattrici agricole</p> <p>Macchine agricole operatrici semoventi (ad esclusione di quelle ad un asse)</p> | <p>Possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente.</p> <p>Velocità max 30 km/h.</p> | <p>Il trasporto di persone è subordinato all'accertamento dell'idoneità da parte dell'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. con annotazione sulla carta indicante il numero di persone ammesse.</p> <p>I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono essere omologati.</p> |  |
| Rimorchi agricoli | <p>Possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.</p> <p>Il numero delle persone trasportabili è commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20.</p> <p>Il rimorchio può essere trainato da una trattrice che non supera i 30 km/h.</p> | <p>Il trasporto di persone è subordinato all'accertamento dell'idoneità da parte dell'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. con annotazione sulla carta indicante il numero di persone che possono essere trasportate e l'attrezzatura prescritta.</p> <p>Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato.</p> <p>I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di idonee sospensioni.</p> | <p>Il trasporto di persone può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.</p> <p>Vietato il trasporto di persone in piedi.</p> |

Norme di comportamento

| Norma di comportamento | Sanzioni |
|---|---|
| Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. | Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131 a € 524. |
| In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. | Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65 a € 262. |
| Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. | |

Trasporto di cose

Le macchine agricole ed, in particolare, i rimorchi possono trasportare:

- prodotti agricoli;
- sostanze di uso agrario;
- attrezzature destinate ad essere impiegate in attività agricole e forestali;
- macchine agricole.

Sistemazione del carico dei veicoli

Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

| Caratteristiche | Prescrizioni | Sanzioni |
|--|---|---|
| Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 (larghezza 2,55 m, altezza 4 m, lunghezza 12 m). | | Chiunque viola le disposizioni sulla sistemazione del carico è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65 a € 262. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico correttamente. Sanzione accessoria: |
| Non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo. | | |
| Può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61. | La sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari (quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno ad un estremo del carico, o della sagoma sporgente), rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo. | <ul style="list-style-type: none"> • ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. |
| Fermi restando i limiti massimi di sagoma possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. | Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. | |

Norme di comportamento

| Caratteristiche | Prescrizioni | Sanzioni |
|---|--------------|----------|
| Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno. | | |
| È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote. | | |

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

Dispositivi di segnalazione visiva sono quelli che indicano la presenza del veicolo e le sue manovre: luci di posizione anteriori bianche e posteriori rosse, catarifrangenti posteriori rossi, indicatori di direzione, luci d'arresto e luci d'ingombro anteriori bianche e posteriori rosse qualora il veicolo sia di dimensioni eccezionali.

I dispositivi di illuminazione sono: i proiettori anabbaglianti e le luci della targa.

| Obbligo | Sanzione |
|---|---|
| <p>L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere; • di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità. | <p>Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 32 a € 131.</p> |
| <p>L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.</p> | |

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

| Procedura di contestazione | Modalità di consegna | Contenuto del verbale |
|--|--|--|
| <p>Contestazione immediata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente al trasgressore e, se ricorre, alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. | <p>Copia del verbale deve essere consegnata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido; <input type="checkbox"/> ed immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore. <p>L'accertatore deve fornire indicazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta; <input type="checkbox"/> ammontare della somma da pagare; <input type="checkbox"/> termini del pagamento; <input type="checkbox"/> ufficio o comando presso il quale può essere effettuato il pagamento ed il numero di conto corrente postale o bancario che può essere utilizzato; <input type="checkbox"/> autorità competente a decidere dell'eventuale ricorso. | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta. <input type="checkbox"/> Generalità e residenza del trasgressore. <input type="checkbox"/> Ove ricorra, indicazione del proprietario del veicolo. <input type="checkbox"/> Estremi della patente di guida, del tipo di veicolo e della targa di riconoscimento. <input type="checkbox"/> Sommara esposizione del fatto. <input type="checkbox"/> Citazione della norma violata. <input type="checkbox"/> Eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione. |
| <p>Contestazione non immediata, dovuta ad esempio ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; <input type="checkbox"/> attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; <input type="checkbox"/> sorpasso in curva; <input type="checkbox"/> accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento; <input type="checkbox"/> accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. | <p>Entro 150 giorni dall'accertamento il verbale deve esser notificato al trasgressore; nel caso non sia identificabile e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti obbligati in solido al pagamento della somma dovuta.</p> <p>L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue se la notificazione non avviene nei termini sopra citati.</p> <p>Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli o dalla patente di guida del conducente.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elementi di tempo, di luogo e di fatto. <input type="checkbox"/> motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata. |

Modalità di accertamento delle violazioni ed eventuale opposizione

Pagamento in misura ridotta

| Pagamento in misura ridotta | Modalità | Tipologia delle violazioni |
|---|--|--|
| Il trasgressore può pagare una somma pari al minimo fissato dalle singole norme (sono esclusi alcuni casi specifici). | Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. | Sanzioni amministrative pecuniarie. Vengono comunque applicate le eventuali sanzioni accessorie. |

N.B. Qualora entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore non abbia effettuato il pagamento in forma ridotta, quando previsto, o attivato il ricorso al Prefetto (vedi paragrafo successivo), il verbale costituisce titolo esecutivo per esigere una somma pari alla metà del massimo delle sanzioni amministrative oltre alle spese di procedimento.

Ricorso

| Ricorso al prefetto | | |
|---|---|---|
| Modalità di presentazione | Dove va presentato | Atti del Prefetto |
| <p>Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, possono presentare ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione.</p> | <p>Deve essere presentato all'Ufficio o Comando cui appartiene l'Organo accertatore ovvero deve essere inviato agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>Il responsabile dell'Ufficio o del Comando trasmette gli atti al Prefetto entro 30 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione.</p> | <p>Entro 60 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> se ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo previsto. L'ingiunzione comprende anche le spese; <input type="checkbox"/> ove non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il quale ne da notizia ai ricorrenti. |

| Opposizione innanzi all'Autorità giudiziaria | | |
|---|--|--|
| Modalità di presentazione | Dove va presentato | Tipo di controversia |
| <p>I soggetti interessati, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, possono proporre opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto.</p> | <p>Al Giudice di pace del luogo della commessa violazione.</p> | <p>Se il valore della controversia è < € 15.493,71.</p> |
| | <p>Al Giudice ordinario.</p> | <p>Se il valore della controversia è > € 15.493,71.</p> |

Glossario

| Termine | Definizione |
|----------------------------------|---|
| Attrezzatura portata | Quella la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola alla quale è applicata tramite appositi attacchi (attacchi a tre punti o staffature) e di cui è parte integrante. |
| Attrezzatura semiportata | Quella la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa, che è applicata tramite appositi attacchi (attacchi a tre punti o staffature) ad una macchina agricola di cui è parte integrante. |
| Carreggiata | È la distanza tra i piani mediani dei pneumatici montati su uno stesso asse. |
| Complesso | È un veicolo costituito da una macchina agricola semovente (per esempio trattrice) cui è applicata un'attrezzatura portata o semiportata. |
| Convoglio o treno | È costituito da una macchina agricola semovente (per esempio trattrice) alla quale è agganciata una macchina agricola trainata (per esempio un rimorchio). |
| Massa in ordine di marcia | È la massa espressa in kg dell'intera macchina agricola, con tutti i serbatoi dell'acqua, dell'olio e del combustibile pieni ed il conducente a bordo (in sostanza equivale alla tara, ovvero alla massa del veicolo senza alcun carico). |
| Massa complessiva a pieno carico | Corrisponde alla somma delle masse in ordine di marcia della macchina agricola e di quella massima dei prodotti agricoli trasportabili (in sostanza la somma della tara e della massa dei prodotti trasportati). |
| Massa rimorchiabile | Corrisponde al valore della massa massima (peso) assegnato ad una trattrice in sede di omologazione, ovvero alla massa a pieno carico di un rimorchio o di una macchina operatrice trainata che la trattrice stessa è in grado di trainare con sicurezza. |
| Passo | È la distanza in orizzontale tra il centro dei due assi di un veicolo. |
| Rapporto di rimorchiabilità | È il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e quella della trattrice trainata. Varia in funzione del tipo di frenatura con cui è equipaggiato il treno agricolo. I valori di rimorchiabilità sono fissati per legge. |
| Sbalzo | È la distanza in orizzontale tra il centro dell'asse delle ruote e la massima sporgenza del veicolo. Può essere anteriore o posteriore. |

La presente pubblicazione è stata redatta da Donato Rotundo ed Alberto Tellini nell'ambito del gruppo di lavoro ENAMA per la circolazione stradale delle macchine agricole, composto anche da: Aldo Mastelloni, Giuseppe Murgida, Clelia Piccirilli, Valerio Tugnoli.

Si ringraziano in modo particolare Carlo Carnevali e Stefania Donati che ne hanno curato la redazione.

STILGRAFICA srl
00159 Roma • Via Ignazio Pettinengo, 31/33
Tel. 06 43588200 • Fax 06 4385693
Finito di stampare nel mese di novembre 2002

**NON ACCONTENTARTI DI UNA
QUALUNQUE
"MACCHINA AGRICOLA",
SCEGLI QUELLA CON
IL MARCHIO**



**CERTIFICATA
DI PRESTAZIONI E SICUREZZA**

IL MARCHIO ENAMA E' UFFICIALMENTE RICONOSCIUTO DA:

MIPAF (Ministero per le Politiche Agricole e Forestali)

ASSOCAP (Associazione Nazionale Consorzi Agrari)

CIA (Confederazione Italiana Agricoltori)

COLDIRETTI (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti)

CONFAGRICOLTURA (Confederazione Generale Agricoltura)

UNACMA (Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole)

UNACOMA (Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole)

UNIMA (Unione Nazionale Imprese Meccanizzazione Agricola)

**L'ENAMA è Full Member nonché coordinatore dell'ENTAM
(European Network for Testing Agricultural Machines) cui fanno parte
le strutture di prova delle macchine agricole dei Paesi europei**

**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV**

UNI EN ISO 9002

ENAMA - Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola

Via L. Spallanzani, 22/A - 00161 ROMA

Tel. 064403137 - 064403872 Fax 064403712 email: info@enama.it

www.enama.it